

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**.

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		BALDELLI	1144, 1151
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2889);		ROFFI	1144
ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (<i>Urgenza</i>). (1990);		Bosco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1145
CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);		1149, 1150, 1152, 1153, 1154	1154
MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);		1156, 1158, 1160, 1165	1165
ROMANATO ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651)	1139	FRANCESCHINI	1145, 1146, 1148, 1150
PRESIDENTE	1139, 1140, 1141, 1142	LEONE RAFFAELE	1148
	1143, 1144, 1145, 1146, 1148	CRUCIANI	1152, 1153
	1149, 1150, 1151, 1152, 1153	CAIAZZA	1165
	1154, 1156, 1158, 1160, 1165		
BADINI CONFALONIERI	1140, 1141, 1144, 1146		
	1148, 1149, 1151, 1152		
DE CRADA	1141, 1149, 1150, 1158		
PITZALIS, <i>Relatore</i>	1141, 1144, 1149, 1150		
	1151, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160		
CERRETI ALFONSO	1142, 1148, 1149, 1150		
MALAGUGINI	1142, 1146		
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1143, 1146		
MARANGONE	1144, 1150		

La seduta comincia alle 18,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2889) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (Urgenza) (1990); Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto (761); Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti (393) e Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione cen-

trale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » e delle proposte di legge: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche » d'iniziativa del deputato Ermini; « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto » d'iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino e Servello; « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti » d'iniziativa dei deputati Marangone e Macrelli; « Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi » d'iniziativa del deputato Romanato.

I colleghi che sono stati incaricati nella seduta di ieri di esaminare i vari emendamenti alle tabelle che fissano le carriere del personale, sia per quanto attiene i coefficienti, sia per quanto attiene gli organici, si sono riuniti questa mattina e di nuovo nel pomeriggio, esaurendo il loro compito con delle proposte che ora udirete. Prima di esaminare tali proposte, rendo noto che la I Commissione ha dato il suo parere circa il secondo gruppo di emendamenti da noi presentati. Per alcuni è favorevole, per altri contraria. Nella seduta di mercoledì prossimo, dopo che quella Commissione avrà completato l'esame degli emendamenti apportati al disegno di legge in discussione, esamineremo il complesso delle risposte e decideremo il da fare. La stessa procedura seguiremo per la V Commissione.

Io temo che si finisca con una riunione congiunta delle due Commissioni — la I e l'VIII. Vorrei però pregare i colleghi di fare di tutto perché la legge non debba tardare ancora qualche settimana.

Il primo problema che si sono posti i colleghi del Comitato ristretto è quello di una elevazione eventuale dei coefficienti 500 e 670.

Noi abbiamo con un precedente provvedimento, legge 28 luglio 1961, n. 831, elevato il coefficiente dei provveditori agli studi da 500 a 580 e da 670 a 700. Dobbiamo anche per tutto il resto del personale della pubblica istruzione, per quello amministrativo, per quello delle soprintendenze alle arti, per quello delle biblioteche, seguire lo stesso procedimento? Tanto più che non solo i provveditori hanno ottenuto questa elevazione di coefficienti, ma anche gli ispettori centrali.

BADINI CONFALONIERI. Mi consenta una domanda di chiarimento.

Lo stampato del testo del disegno di legge che ci è stato distribuito, ritengo sia inesatto, perché riporta che il provveditore agli studi di prima classe arriva al coefficiente 900. Ora molti degli emendamenti da noi presentati erano in relazione a quella dizione.

PRESIDENTE. In effetti la prima tiratura del testo aveva sofferto errore, ma è stata annullata e sostituita, tranne naturalmente le copie che erano già in circolazione. Mi spiace che le sia pervenuta una copia del testo errato.

Tornando al problema dei coefficienti 500 e 670, faccio presente che il Comitato ristretto ha formulato il seguente articolo aggiuntivo, che integra l'emendamento Franceschini alla tabella, approvato nel principio nella seduta del 13 ottobre 1961. L'articolo aggiuntivo è del seguente tenore:

« I coefficienti attribuiti ai provveditori agli studi di prima e seconda classe e agli ispettori centrali di prima e seconda classe dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono estesi dal 1° ottobre 1961 alle qualifiche corrispondenti della carriera direttiva di cui alla tabella annessa alla presente legge ».

« Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i provveditori agli studi e dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per gli ispettori centrali, le promozioni del personale delle qualifiche corrispondenti al coefficiente 700 vengono disposte a ruoli aperti, mediante scrutinio per merito comparativo ».

BADINI CONFALONIERI. L'emendamento riguarda tutte le tabelle, anche la tabella C e quindi il personale di ragioneria.

PRESIDENTE. Riguarda anche la carriera direttiva della tabella C: per tutti i ruoli il coefficiente 500 diventa 580.

BADINI CONFALONIERI. È bene che sia verbalizzato.

PRESIDENTE. Apro la discussione su questo articolo aggiuntivo. È chiaro che noi oggi ci troviamo di fronte a due difficoltà.

La prima può venire dalla I Commissione, perché trattiamo del personale della pubblica istruzione, per quanto riguarda i coefficienti 500 e 670, in modo difforme dal modo con cui è trattato il personale delle altre amministrazioni dello Stato.

Senonché ricordo che la I Commissione ha dato parere favorevole, per il personale delle biblioteche, almeno per quanto si riferisce alla promovibilità a ruoli aperti.

Il parere della I Commissione è stato il seguente:

« In merito alle disposizioni in cui al titolo IV, collegandole al principio cui si ispira la proposta Ermini, la Commissione — salvo ad esaminare concretamente relativi, eventuali emendamenti nel senso della suddetta proposta di legge — mentre non ritiene di poter senz'altro aderire alla tesi dei ruoli aperti previsti dalla proposta Ermini, non è aliena ad accettare modifiche delle disposizioni del disegno di legge e delle relative tabelle, tali da adeguare la carriera del personale direttivo indicato in detto titolo, a quella dei provveditori agli studi, specie per quanto concerne il cumulo in unica dotazione organica dei posti previsti per i coefficienti 500 e 670 ».

Si tratta di riequilibrare la posizione del personale del Ministero della pubblica istruzione rispetto a quella dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali, che pure sono compresi nelle tabelle di questa legge e sono stati portati avanti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Naturalmente sull'emendamento dovremo sentire sia la I che la V Commissione.

BADINI CONFALONIERI. C'è qualcuno che può essere contrario a che la carriera dell'ispettore generale ammetta come massimo un coefficiente più basso della carriera degli ispettori centrali? C'è qualcuno, cioè, che vuole scardinare l'Amministrazione dello Stato a questo punto: per cui il superiore è retribuito meno dell'inferiore?

Evidentemente, la questione impostata così, non potrebbe portare che ad una risposta.

Io non lo faccio per fare della retorica, lo faccio per non discutere a lungo l'argomento.

PRESIDENTE. Uno degli argomenti per sostenere questa tesi, è proprio quello che lei ha portato.

DE GRADA. Onorevole Presidente, dopo quanto ci ha riferito sui lavori di quei colleghi che si sono riuniti questa mattina, dico subito che le categorie intermedie sono quelle che rimangono ingiustamente sacrificate.

Noi osserviamo che la proposta che avete fatto aumenterebbe notevolmente i coefficienti delle due qualifiche terminali, introducendo inoltre tra le medesime, una progressione di carriera a ruolo aperto. E allora chi rimarrebbe sacrificato nel settore delle Arti, rispetto ai Sottintendenti di 1ª e 2ª classe? Sarebbero i direttori, che rimangono fermi al loro coefficiente e non hanno la possibilità

di essere promossi a ruolo aperto alla qualifica superiore.

PRESIDENTE. Non abbiamo un riferimento per sostenere questo. Bisognerebbe cambiare le qualifiche di tutti i ministeri, corrispondenti al coefficiente 402!

DE GRADA. La seconda osservazione è la seguente.

Mentre i direttori di divisione e gli ispettori capi sono al coefficiente 500, i direttori di ragioneria di 2ª classe sono al coefficiente 402. Non mi sembra che le funzioni di questi direttori siano inferiori.

Voglio aggiungere ancora, che in un certo senso, il soprintendente di 2ª classe (Tabella G) ha minori responsabilità rispetto al direttore; infatti, mentre le responsabilità del soprintendente di 2ª classe sono assunte dal soprintendente di 1ª classe, il direttore di un istituto autonomo è completamente responsabile di quello che fa.

Mi sembra che in sede di discussione, con la buona volontà che c'è in questa materia anche da parte della I Commissione, si potrebbe fare un tentativo di alzare il coefficiente dei direttori del settore delle arti.

PITZALIS, *Relatore*. Onorevole Presidente, mi permetta di fare una dichiarazione.

Il problema delle qualifiche intermedie che corrispondono a quelle di vice provveditore agli studi e di direttore di istituto per il settore delle arti, è un problema che indubbiamente dovrebbe essere esaminato e risolto.

Ma qui ci troviamo di fronte ad una situazione tutta particolare. Noi nell'articolo aggiuntivo che stiamo esaminando, ci riferiamo a due provvedimenti di legge che hanno stabilito un trattamento particolare per un personale, come i provveditori agli studi e gli ispettori, che è equiparato a tutti gli effetti nel quadro del personale amministrativo direttivo della pubblica istruzione. È questo precedente che ci consente una eccezione alla norma di carattere generale che vige sul trattamento del personale dello Stato. E se ci scostiamo da questo, non avremo nessun argomento per giustificare il nostro provvedimento, anche perché ci sarebbe l'obiezione che in tutte le amministrazioni dello Stato il personale si trova in questa situazione. Non possiamo d'altra parte toccare le altre qualifiche, perché se facessimo questo dovremmo allora discutere anche su vari benefici che hanno avuto certe carriere. Per esempio la carriera direttiva di cui parla il collega De Grada comincia dal coefficiente 271.

Ciò rientra in un criterio di valutazione particolare delle singole categorie e lo ricordo

per concludere che ci sono sempre delle differenziazioni.

Il problema di una maggiore perequazione è tanto più acuto e sentito se consideriamo la situazione dei viceprovveditori agli studi. Ma, anche lì ci siamo trovati davanti alla muraglia rappresentata dal non avere un precedente in alcuna legge. Concludo che, ove riuscissimo a far valere il principio dell'emendamento già sarebbe una vittoria!

PRESIDENTE. Onorevole De Grada, ad ogni modo ella ha presentato un emendamento. Lo discuteremo alla tabella cui è pertinente.

Nel testo dell'articolo aggiuntivo si può inserire, invece, altro emendamento presentato a firma degli onorevoli Cerreti Alfonso e Bertè. Ne do lettura:

« *Modificare nella tabella A, la parte concernente la carriera direttiva dei Provveditori agli studi come segue:*

Coefficiente 900 Provveditori di 1^a classe;
 Coefficiente 700 Provveditori di 2^a classe;
 Coefficiente 500 vice provveditori di 1^a classe;
 Coefficiente 402 Vice provveditori di 2^a classe ».

L'onorevole Cerreti ha facoltà di illustrarlo.

CERRETI ALFONSO. Io approvo nel complesso i motivi che hanno indotto stamane la Commissione a mantenere un parallelismo tra la carriera direttiva dei Provveditorati agli studi e la carriera direttiva dell'Amministrazione centrale. Però faccio presente che questo parallelismo, se è giustificato un po' da criteri generali, non lo sarebbe dalle funzioni. E mi spiego meglio.

Questo provvedimento unifica, sì, i ruoli dei Provveditorati con quelli dell'Amministrazione centrale, ma non sino alla carica di Provveditore agli studi, ma soltanto sino a quella di Vice provveditore o di Direttore di sezione. Dopo, le due carriere vanno per conto proprio. Nella Amministrazione centrale si arriva fino a Direttore generale, invece, nell'altra, fino a Provveditore agli studi.

Io avrei capito mantenere il parallelismo se i Vice provveditori avessero potuto accedere al posto di capi divisione. Ma se portiamo il loro numero, da 45 a 160, le possibilità di essere promossi Provveditori, il cui numero è rimasto pressoché inalterato, sono di gran lunga diminuite, mentre non essendo comune il ruolo non possono diventare capi divisione.

Dunque, perché tener sacrificata questa categoria al coefficiente 402? Mentre sono proprio i Vice provveditori che nell'ambito del Provveditorato lavorano più intensamente, sostituiscono il Provveditore, ecc. Il Vice provveditore è colui che, subordinatamente al Provveditore, assume tutta la responsabilità dell'andamento dell'ufficio, ne prospetta tutte le esigenze e i problemi relativi al Provveditore, che è l'unico responsabile davanti alla legge. Però, ad ogni lavoro deve pure corrispondere un compenso adeguato! Ora, io non credo che si possano mortificare i Vice provveditori mantenendoli al coefficiente 402. Le esigenze umane sono quelle che sono. Uno vi perviene dopo quindici anni e deve avere lo stesso stipendio di un maestro elementare?

Sento qualcuno che si ritiene in diritto di fare della facile ironia su quanto sto dicendo. Sono abituato a queste punte di spillo! Io ho 40 anni di servizio ed ho lavorato per tutti questi anni per la scuola italiana, sempre con dignità e onore e, oggi, la servo in questa aula e non intendo tollerare che mi si prenda in giro!

Se gli onorevoli colleghi che interloquiscono avessero la mia stessa esperienza in materia, forse non farebbero certe osservazioni. Dovrebbero comunque visitare gli uffici per avere un'idea esatta delle incombenze di questi vice provveditori!

MALAGUGINI. Io stavo proprio per difenderli!

CERRETI ALFONSO. Quando si parla di Ispettori centrali, non bisogna dimenticare che sono elementi, questi, che provengono dalla scuola. Perché, allora, non facciamo anche qui il parallelismo? Non si parla mai di presidi di prima e di seconda classe! Sono un ordine speciale? Come la Magistratura? Se avanza la scuola deve avanzare anche l'amministrazione che ne è parte integrante!

In effetti, è necessario che oggi noi consideriamo questa posizione particolare. Io sono pronto a rinunciare alla richiesta del coefficiente 900, ma si potrebbe ripiegare sul coefficiente 800, come è stato fatto per i direttori dei conservatori di musica con legge precedente. Si tratta di un coefficiente, che già esiste. Ma io mi preoccupo particolarmente dei Vice provveditori. Perché non diamo loro anche il coefficiente 500, distinguendo Vice provveditori di prima e Vice provveditori di seconda classe? Poiché capi divisione non possono diventare, diamo loro la possibilità di raggiungere un coefficiente corrispondente a quello dei capi divisione. Non si danneg-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

gia nessuno se diamo a costoro un livello superiore a quello dei maestri elementari. Non è certo per disprezzo verso questa ultima categoria, ovviamente, che io dico questo, ma voglio dire: conserviamo quella distanza necessaria per conseguire una certa armonia nella attività scolastica.

Desidero che l'onorevole Presidente ponga ai voti, per quanto attiene ai Vice provveditori, questa distinzione di prima e seconda classe, che credo giustificata.

PRESIDENTE. Su questa richiesta particolare discuteremo poi. Prendo nota che l'onorevole Cerreti si è dichiarato in linea di massima favorevole all'emendamento dei coefficienti 500 e 670.

BADALONI MARIA, Sottosegretario alla pubblica istruzione. Ripeto l'interrogazione, definita prima retorica dall'onorevole Badini Confalonieri. Ci può essere un contrasto di merito alla equiparazione dei coefficienti degli Ispettori generali e qualifiche equiparate a quelli dei Provveditori agli studi e Ispettori generali? E non sto a ripetere tutta la frase, perché è già riportata nel verbale.

A questa domanda rispondo: in linea di principio *no*, in linea teorica *no*. Quindi anche il Governo non dovrebbe essere contrario alla elevazione dei coefficienti di questi suoi dipendenti.

Credo che però a nessuno, qui, siano ignote le grosse difficoltà che si frappongono alla approvazione di questo emendamento; e lo dico per un senso di responsabilità. Esse non sono neppure frapposte dal Governo, bensì dalle stesse Commissioni parlamentari: la Prima e la Quinta. Esistono delle difficoltà finanziarie; ma forse più gravi ancora sono quelle frapposte dalla Prima Commissione, e che sono vincolanti in quanto la elevazione del coefficiente degli amministrativi della pubblica istruzione dovrebbe poi ripercuotersi sul trattamento degli « amministrativi » degli altri Ministeri. E mentre la nostra visuale è limitata ai problemi del personale della pubblica istruzione, non bisogna dimenticare che la Prima Commissione deve tener presente la posizione di tutti i dipendenti dello Stato; e non può non frapporre delle difficoltà.

Perciò, anche se l'esito finale dovesse essere positivo (e lo diamo per assurdo, conoscendo la situazione) non potremo impedire che la legge vada in Aula, con le conseguenze di tempo facilmente immaginabili, mentre le categorie interessate l'attendono con impazienza. Mi pare che l'VIII Commissione abbia fatto uno sforzo notevole per condurre

avanti il provvedimento con esito positivo. Ora essa deve valutare bene le sue responsabilità e l'invito, che io faccio, è di vedere a che cosa si vada incontro con l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

Per quanto riguarda il pensiero del Governo, attenendomi a quanto detto ieri sera dall'onorevole Ministro in Commissione, non posso come Sottosegretario, che ripetere che esso non può accogliere variazioni di coefficienti. La proposta fatta questa sera mi pare sia di tale importanza che penso che non si possa procedere senza sentire il pensiero del Ministro e in questo senso rivolgo invito alla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario non può certo esprimere un parere di Governo favorevole a queste variazioni. Per quanto riguarda la prima Commissione, non v'è dubbio che essa verrà a trovarsi di fronte a gravi difficoltà. Essa ha come compito di rendere le diverse carriere dei diversi Ministeri almeno uguali entro limiti generali. Ora l'approvazione dell'emendamento verrebbe a creare disparità notevoli fra lo svolgimento di una carriera amministrativa in un Ministero e quello della stessa carriera in un altro.

Finché si tratta dei provveditori agli studi, si tratta di una carriera che è molto vicina alla scuola e questa eccezione può trovare una giustificazione e lo stesso principio può valere per gli ispettori centrali. Per le biblioteche la tesi da noi sostenuta che i bibliotecari sono personale a metà amministrativo e a metà di studio, potrebbe andare. Ma è molto più difficile trovare una giustificazione ed evidenziare i motivi per gli amministrativi della pubblica istruzione dovrebbero essere trattati diversamente da quelli degli altri ministeri. Non so se questa difficoltà sia superabile, mentre noi abbiamo senza dubbio interesse ad affrettare il nostro lavoro. Ogni emendamento che facciamo e che richieda il parere della I Commissione proroga i termini del nostro lavoro, quando poi non si tratti di un emendamento dell'importanza di quello in esame che crea delle difficoltà destinate a rimandare alle lunghe l'approvazione di questa legge.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Confermo — anche sulla scorta delle dichiarazioni fatte ieri dal Ministro — di non poter accogliere alcuna variazione di coefficienti. Tuttavia, trattandosi di un emendamento presentato questa sera, vi prego sommamente di darci la possibilità di sentire personalmente il Ministro.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

PRESIDENTE. Ma l'emendamento sia pure sotto altra forma è stato presentato da diversi giorni!

MARANGONE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario. Per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831 — se non erro — i provveditori e gli Ispettori centrali hanno ottenuto determinati benefici. Ora noi abbiamo letto tre volte il parere della prima Commissione in materia — che costituirebbe lo scoglio da superare — e dal quale risulterebbe che non si è alieni da un allineamento...

PRESIDENTE... Solo per le biblioteche.

MARANGONE. Ora, se seguiamo quanto ci indica la prima Commissione dovremo adottare due pesi e due misure: i bibliotecari, i Provveditori e gli Ispettori centrali da una parte, gli altri dall'altra con una misura diversa, mentre si tratta di dipendenti di una stessa amministrazione. Noi presentando questo emendamento non abbiamo fatto altro che ricalcare — come ognuno può vedere — lo stesso testo di due provvedimenti legislativi precedenti che sono in atto a favore dei Provveditori e degli Ispettori centrali.

Tutta questa situazione di contrasti è venuta con la legge 28 luglio 1961, n. 831, perché ora dovremmo usare per i bibliotecari e i soprintendenti un trattamento diverso dagli altri.

Con l'auspicio che la nostra fede diventi fiducia — fiducia che la I Commissione accolga la nostra istanza — noi siamo pronti a votare l'emendamento.

BADINI CONFALONIERI. Io avevo prima fatto una dichiarazione di principio, che non mi sembra sia stata confutata dall'onorevole Badaloni, pur così pronta a farlo ogni qual volta ne ha l'appiglio. Non è stata confutata la mia dichiarazione, in quanto è innoppugnabile.

Scendo al caso pratico. Stando così le cose, una inchiesta nei confronti di un provveditore di primo grado non potrebbe che essere fatta da un direttore generale, dal momento che l'ispettore generale, avendo una retribuzione inferiore a quella del provveditore stesso, si troverebbe nei suoi riguardi in situazione di inferiorità. Questo porterebbe a conseguenze di estrema gravità, anche sotto l'aspetto pratico.

L'ispettore generale è colui che, qualora il provveditore facesse (e metto tutti gli ipotetici del caso) qualcosa di irregolare, ha l'obbligo dell'ispezione. E allora, facciamolo diventare almeno un pari grado del provveditore agli studi. Noi chiediamo semplicemente questa parificazione, e mi auguro che l'ar-

rivo, particolarmente gradito, dell'onorevole Ministro, in questo momento, possa farci sperare che la risposta sia favorevole.

Io debbo dire che non ho fede nei colleghi..., l'ho in qualche cosa di molto superiore, ma ho piena fiducia che il Ministro ci risponda favorevolmente, anche perché si tratta di non scardinare quelli che sono i sani principi di una amministrazione, dove, evidentemente il sorvegliante deve essere, quanto meno, un pari grado del sorvegliato. Sono questi principi che, anche qualora lo volessimo fare, non saremmo in grado di modificare, tanto sono connaturati ed acquisiti alla Amministrazione dello Stato.

BALDELLI. Io penserei che, a parte alcune delle richieste avanzate e quelle contenute in un emendamento già noto, relativamente alla parificazione degli ispettori generali, la Commissione dovrebbe valutare con grande prudenza tutto il resto dei problemi che si pongono; in quanto, mentre possiamo legittimamente invocare una parificazione per determinate categorie, non possiamo dar vita ad uno scorrimento di tutte le carriere, altrimenti finiremmo col compromettere il buon esito del provvedimento che da settimane stiamo esaminando.

Se pensiamo, con l'approvazione dello stesso, di fare un qualcosa che serva a modificare il trattamento di tutta la burocrazia statale è un conto; ma se questo, come mi sembra, non è nostro compito, noi dobbiamo riflettere, nel pubblico interesse, alle conseguenze che potrebbero derivarne limitandoci ad approvare la parificazione concernente gli ispettori generali, parificazione giustificata dal fatto che si tratta del grado terminale della carriera dell'Amministrazione centrale, come il provveditore agli studi di 1ª classe è il grado terminale dell'amministrazione periferica.

PITZALIS, *Relatore*. Ripeto un'osservazione già fatta in sede di Comitato ristretto: le difficoltà che si presentano sono enormi.

Certo è che, se questa finalità potesse essere raggiunta, l'Amministrazione se ne gioverebbe moltissimo, in quanto si stabilirebbe quell'equilibrio necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo. Affidando le stesse a personale di grado inferiore (e per grado oggi si intende coefficiente) codesto equilibrio non lo si raggiunge.

ROFFI. Si è arrivati ad un accordo di tutta la Commissione, partendo da posizioni notevolmente divergenti (è noto come noi si fosse addirittura per i ruoli aperti).

Le obiezioni esposte dall'onorevole Sottosegretario sono certamente serie e degne di considerazione, tuttavia è necessario che la Commissione possa esprimere la sua unanime volontà di compiere questo atto. Vuol dire che, se la prima Commissione, la quale ha parere vincolante, si esprimerà in senso negativo, a noi non resterà che inchinarci.

È comunque nostro dovere esprimerci sul principio.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Io non ho che da riconfermare quanto detto dall'onorevole Sottosegretario.

Desidero aggiungere i seguenti argomenti: ho già detto che è in corso di formulazione un provvedimento tendente a concedere al personale della amministrazione della pubblica istruzione, in considerazione del sovraccarico di lavoro determinato dall'espansione della scuola, una indennità speciale, che per la prima volta sarebbe accordata a funzionari della pubblica istruzione.

Ho altresì detto che l'indennità stessa è di entità piuttosto sensibile, e che in sede di discussione del provvedimento saranno proposte al Parlamento misure perequative fra le categorie dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali del Ministero. In questo modo si riequilibra la situazione quanto meno dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Badini Confalonieri, vorrei dire che agli ispettori centrali del Ministero è stato elevato il coefficiente da 670 a 700, tenendo conto che dovevano avere lo stesso coefficiente del personale che andavano a controllare.

Le funzioni amministrative degli ispettori generali dell'Amministrazione centrale sono di altra natura. Si chiamano ispettori generali, ma come compiti di istituto non hanno le funzioni ispettive nei riguardi di organi esterni; di tali funzioni, in determinate circostanze, si può dare incarico anche ad un capo sezione o direttore di sezione. Mi sembra che non sia opportuno introdurre altre modifiche che squilibrino la situazione del Ministero della pubblica istruzione, in quanto si creerebbe una sperequazione rispetto alle altre amministrazioni. Pregherei, pertanto, i presentatori di non insistere su questo emendamento.

Se poi la Commissione volesse votare il principio, debbo dire che si creerebbero delle gravi difficoltà nei riguardi del Ministero del tesoro e del Ministero della riforma burocratica. Perché è chiaro che una volta posto il principio per gli ispettori generali della pubblica istruzione, tale principio si deve esten-

dere alle altre amministrazioni. Non faremmo che aumentare le difficoltà del Ministero della pubblica amministrazione!

Nel provvedimento che è allo studio è prevista una norma che riequilibra la situazione fra gli ispettori generali e i provveditori agli studi, con un criterio di riassorbimento, stabilendosi che in caso di miglioramento di carriera saranno riassorbite le indennità; è un sistema che bisogna tenere presente in questo delicato momento.

Capisco che il problema è difficile, ma, se dobbiamo combattere la battaglia dell'indennità, non è una buona arma quella di voler concedere qualche ulteriore beneficio soltanto per alcuni.

PRESIDENTE. Il punto di cui la Commissione si preoccupa è quello di uno squilibrio esistente nella retribuzione tra provveditori ed ispettori generali e altre categorie.

Dopo quanto ha detto il Ministro mi pare che questa preoccupazione venga a cessare.

Circa il resto possiamo anche mandare avanti una votazione di principio, ma essa diventerebbe un atto puramente platonico, in quanto certamente la I Commissione si opporrà e noi non dobbiamo dimenticare l'urgenza di questo provvedimento.

FRANCESCHINI. Ho ascoltato le affermazioni del Ministro e debbo assicurarlo che il contenuto di quanto egli ha detto ha costituito la nostra preoccupazione, sia questa mattina in sede di Comitato ristretto, sia questo pomeriggio in Commissione. Quale decisione adotteranno la I Commissione Affari Costituzionali e la V Commissione Bilancio?

In questo ci siamo trovati d'accordo: far sì che dalla nostra Commissione esca, il più rapidamente possibile, un voto che investa questi emendamenti e quelli che seguiranno.

In questo senso sono d'accordo con l'onorevole Roffi e sono dell'avviso di andare anche a Commissioni congiunte con la I Commissione difendendo, come abbiamo sempre fatto, i nostri emendamenti. Può darsi che la I Commissione in presenza di una serie di emendamenti aderisca ad alcuni; ne rifiuterà altri, ma si discuterà e può darsi che alla fine se ne possa far passare alcuni che ci stanno particolarmente a cuore.

Per esempio abbiamo proposto che tutti i ruoli *B*, partendo dalle biblioteche e poi estendendo per una misura perequativa il principio agli altri settori, abbiano un miglioramento di carriera.

È poiché questo miglioramento non era possibile con il sistema del ruolo aperto, ab-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

biamo dovuto procedere aumentando il numero dei posti in organico nelle qualifiche terminali e riducendo proporzionalmente quelli iniziali.

Mi sembra che questo complesso sistema di ritocchi, che a tutti noi sembra abbastanza armonico, sia pure con qualche deficienza — denunciata dai colleghi onorevoli Cerreti, De Grada e altri — possa, diciamo così, imporsi da sé alla I Commissione e impegnarla ad un certo ripensamento. Se, da questo ripensamento, una parte di questi emendamenti potranno essere accolti, tanto di guadagnato!

Quindi, ripeto, non vorrei udire nuovamente qui la parola negativa dell'onorevole Ministro; l'ha già detta; non vorrei sentirla ripetere! Ci consenta, l'onorevole Ministro, che nel nostro lavoro di Commissione, si esprima un parere favorevole sugli emendamenti e si possa andare così allo scontro amichevole con la I Commissione!

PRESIDENTE. Da parte mia sento il dovere di dare atto che l'opinione dell'onorevole Ministro ci è preziosa!

BADINI CONFALONIERI. C'è però un problema di procedura!

Condivido molte delle osservazioni dell'onorevole Franceschini e però c'è una questione di procedura circa la quale non posso condividere il suo punto di vista. Perché, infatti, noi abbiamo sì l'obbligo di sentire altre Commissioni per il parere, vincolante o meno, ma abbiamo altresì l'obbligo di votare il principio! Non possiamo esimerci da questo.

PRESIDENTE. Non era questa l'intenzione dell'onorevole Franceschini!

BADINI CONFALONIERI. Avevo comunque capito io, che qui non si volesse arrivare ad una votazione, mentre io credo che a questa votazione, invece, siamo obbligati!

FRANCESCHINI. Votiamo pure il principio!

MALAGUGINI. Temo che quella che sto per fare sia una osservazione sbagliata, ma la faccio ugualmente. Vorrei chiedere cioè, rivolgendomi all'onorevole Ministro, al Governo, se per ovviare alle obiezioni che si potrebbero fare circa una diversità di trattamento fra il nostro ministero e altri, non si potrebbe per avventura invocare il principio affermato nell'articolo 7 della legge delega! In esso si parla, però di personale docente!

PRESIDENTE. È una norma di diritto singolare e pertanto non si può applicare fuori dalle categorie, cui si riferisce.

Onorevoli colleghi, questo articolo noi lo voteremo quindi come principio, salvo sot-

toporlo alla I e alla V Commissione. Vorrà dire che, qualora dette Commissioni dovessero respingerlo, ne trarremo le dovute conseguenze, chiedendo eventualmente al Presidente della Camera una seduta congiunta.

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo, che, se approvato, andrà inserito subito dopo l'articolo 1:

« I coefficienti attribuiti ai Provveditori agli studi di prima e seconda classe e agli ispettori centrali di prima e seconda classe dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono estesi dal 1° ottobre 1961 alle qualifiche corrispondenti delle carriere direttive di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i provveditori agli studi e dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per gli ispettori centrali, le promozioni del personale dalle qualifiche corrispondenti al coefficiente 580 alle qualifiche corrispondenti al coefficiente 700 vengono disposte a ruoli aperti, mediante scrutinio per merito comparativo ».

BADINI CONFALONIERI. Potremmo, nella verbalizzazione della votazione, avere sottolineata l'unanimità e, magari, aggiungere, in assenza del Ministro, che si è momentaneamente allontanato; così lo si solleva da una legittima preoccupazione!

PRESIDENTE. Noi, qualunque sia la votazione, non possiamo tacere che il parere del Governo è stato espresso in senso contrario!

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Naturalmente come motivazione, non in linea di principio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il principio dell'articolo aggiuntivo.

(È approvato all'unanimità).

Comunico che l'onorevole Leone Raffaele ha presentato il seguente emendamento:

« Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione alla qualifica di primo segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

ruolo che abbiano compiuto l'anzianità minima prevista dall'articolo 176, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ivi compresa la valutazione dei servizi di cui al precedente articolo 11 ».

Vorrei chiedere all'onorevole Leone se insiste sul suo emendamento.

LEONE RAFFAELE. Lo ritiro perché assorbito.

PRESIDENTE. Veniamo alla tabella A. Ne do lettura.

TABELLA A.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE		CARRIERA DIRETTIVA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	12		
670	Ispettori generali	36	Provveditori agli studi di 1ª cl.	} 109 (a)
500	Direttori di divisione e ispettori capi	100	Provveditori agli studi di 2ª cl.	
402	Direttori di sezione	140	Vice provveditori	160
	Totale	288	Totale	269

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
325	Consiglieri di 1ª classe	} 600 (b)
271	Consiglieri di 2ª classe	
229	Consiglieri di 3ª classe	
	Totale	600 (b)

(a) Di cui 14 a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(b) Agli effetti dell'articolo 7 della presente legge, le dotazioni sono così stabilite:

230 posti per l'amministrazione centrale;

370 posti per i provveditorati agli studi.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Comunico che l'onorevole Badini Confalonieri ha presentato il seguente emendamento sostitutivo della prima parte della tabella:

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI

Coefficiente	CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE		CARRIERA DIRETTIVA DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	13 o 12	Provveditori agli studi di 1 ^a cl.	} 109 (a)
670	Ispettori generali	36	Provveditori agli studi di 2 ^a cl.	
500	Direttori di divisione e ispettori capi	100	Vice provveditori	160
402	Direttori di sezione	140		
	Totale	288 o 289	Totale	269

(a) Con la tabella A si conferisce ai Provveditori agli studi di prima classe il coefficiente 900, pari a quello di direttore generale, ed ai Provveditori agli studi di seconda classe il coefficiente 670, pari a quello degli Ispettori generali. Ai vice provveditori agli studi è conferito il coefficiente 500 pari a quello dei direttori di divisione e ispettori capi.

Insiste l'onorevole presentatore ?

BADINI CONFALONIERI. Lo ritiro perché lo considero assorbito da quello presentato dall'onorevole Cerreti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cerreti Alfonso e Bertè avevano presentato il seguente emendamento di cui ho già dato lettura e che con le ultime modifiche apportate dal presentatore risulta così formulato:

« Modificare la parte concernente la carriera direttiva dei Provveditorati agli studi come segue:

Coefficiente 800 Provveditori 1^a classe;

Coefficiente 700 Provveditori 2^a classe;

Coefficiente 500 Vice provveditori di 1^a classe;

Coefficiente 402 Vice provveditori di 2^a classe ».

Come si ricorderà, l'onorevole Cerreti ha rinunciato alla richiesta del coefficiente 900 per i provveditori di prima classe, sostituendolo col coefficiente 800.

LEONE RAFFAELE. Avendo constatato in occasione del voto precedente le gravissime

difficoltà che si oppongono alla variazione dei coefficienti, propongo che sia lasciato invariato il coefficiente relativo ai Provveditori. In questo caso la nostra adesione significa aderire alla proposta Cerreti soltanto per quanto riguarda i vice provveditori.

PRESIDENTE. Nella seduta di stamane la proposta per i Vice provveditori è stata respinta.

FRANCESCHINI. È stato detto che i Vice provveditori non sono stati contemplati dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e che quindi si farebbe luogo ad una innovazione.

CERRETI ALFONSO. Per quanto riguarda i provveditori agli studi posso ripiegare su un ordine del giorno. Insisto invece per i Vice provveditori la cui posizione è veramente incresciosa, e chiedo il coefficiente 500 per i Vice provveditori di prima classe e il coefficiente 402 per quelli di seconda classe.

Rimango al coefficiente 500 per non turbare il parallelismo con l'amministrazione centrale. Il Ministro ha detto giustamente di non turbare i coefficienti per non provocare richieste di adeguamento per le altre categorie dello Stato. Ora la mia proposta si limita a

creare due classi di vice provveditori: il Vice di prima classe con coefficiente 500, e il Vice di seconda classe con coefficiente 402, in modo che il coefficiente 500 risponda al grado di direttore di divisione e ispettore capo. Il Vice provveditore di seconda classe troverebbe corrispondenza col direttore di sezione, al coefficiente 402.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. In sostanza, la proposta dell'onorevole Cerreti tende ancora di più a sganciare la carriera dei provveditori dal limite che esiste fra essi ed il personale dell'Amministrazione centrale. Si disse — quando è stata fatta la proposta di portare a 700 il coefficiente dei Provveditori — che ciò era fatto per ragioni di opportunità in quanto il Provveditore ha il controllo e la vigilanza anche sui presidi di prima categoria, i quali pervengono al coefficiente 700.

Attualmente i Vice provveditori sono equiparati ai direttori di sezione col coefficiente 402. Con la proposta dell'onorevole Cerreti, mentre il Vice provveditore di 2^a classe rimane in tale coefficiente, quello di 1^a classe verrebbe ad usufruire del coefficiente di direttore di divisione, e su questo non sono affatto d'accordo.

PITZALIS, *Relatore*. Io debbo fare la seguente dichiarazione, prima di entrare a discutere del provvedimento, dal punto di vista tecnico. L'esigenza che in genere prospetta l'onorevole Cerreti, di miglioramenti nella articolazione della carriera dei provveditori agli studi, è sentita e giustificata; non aggiungo altre parole; tanto più che credo si sia tutti d'accordo su questo. Resta da vedere se, con la presente legge, noi si possa accogliere l'emendamento. Questo è il punto sostanziale.

Premetto che il tentativo che stiamo in questo momento facendo, di dare il coefficiente 700 ai funzionari dell'Amministrazione centrale e di dare 580 ai direttori di divisione, è un tentativo di riequilibrio delle carriere, che altrimenti non sarebbe giustificato.

Dal momento che per i provveditori agli studi esiste un certo trattamento, estendiamo lo stesso ai pari grado dell'amministrazione centrale. Se non esistesse questa disparità, noi dovremmo rinunciare al nostro tentativo.

Ora, di tentativo se ne vuole fare un altro, provocando un altro squilibrio delle carriere, rendendo nullo, quindi, ciò che noi stiamo cercando di fare....

E dico di più. Esiste una preclusione, in quanto, in base a quanto approvato all'articolo 5, la qualifica di vice provveditore agli studi e quella di capo sezione sono identiche

sia nel contenuto che nel trattamento economico e giuridico. Non si può ora tornare indietro. Altrimenti, dovremmo dire che per i vice provveditori agli studi esistono due gradi, ma che gli stessi non sono estensibili ai capi sezione che pure sostengono lo stesso concorso.

Giusta, quindi, la preoccupazione dell'onorevole Cerreti; non è questa però la sede per porvi rimedio.

DE GRADA. Dopo la giusta osservazione fatta dal relatore a proposito dell'articolo 5, ritengo che si possa ovviare all'inconveniente alzando anche il coefficiente del direttore di sezione. Per esempio, da 402 a 500.

CERRETI ALFONSO. Io insisto perché il mio emendamento sia votato. D'altronde, per quanto concerne la difficoltà di cui all'articolo 5, basterebbe dire « ... provveditore agli studi di II grado ».

PRESIDENTE. Ma in quell'articolo non si è parlato di un primo e secondo grado. Si è detto semplicemente « vice provveditore agli studi », ponendolo allo stesso livello del direttore di sezione.

Faccio poi rilevare all'onorevole De Grada che anche quanto egli propone — aumento del coefficiente del capo sezione — porta ad una modificazione dell'articolo 5...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. ...ed il principio generale dice che non si può modificare, con la tabella, una norma sostanziale.

Non si può introdurre una funzione, senza che tale funzione non sia prevista dalla legge sostanziale.

CERRETI ALFONSO. Io insisto perché l'emendamento sia messo ai voti.

BADINI CONFALONIERI. Ci sono delle regole di procedura che non possono essere sottaciute, in quanto sono una garanzia per tutti.

È stata qui sollevata una eccezione circa l'impossibilità di votare su di un emendamento che inciderebbe sull'articolo 5 da noi già approvato.

Ora è il Presidente che deve decidere — in quanto si tratta di una decisione concernente la procedura — se è esatta o meno tale obiezione. Dopo di che, noi voteremo, o non voteremo, a seconda della decisione stessa.

Ma non trasciniamo la discussione all'infinito!

PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, le sono grato per l'aiuto notevole che, con la sua citazione, mi ha recato.

Loro sanno, onorevoli colleghi, che non cerco mai di forzare, con una imposizione delle norme regolamentari, le situazioni. E spesso ottengo che i colleghi stessi, rendendosi conto della fondatezza di queste norme, agiscano di conseguenza.

Ed era quello che stavo cercando di fare in questo momento. Onorevole Cerreti, mi pare che esista una preclusione in merito all'emendamento da lei presentato!

In un articolo abbiamo detto che esiste una categoria — vice provveditore agli studi — e che ne esiste un'altra — capo sezione — alla quale si accede con lo stesso concorso. Non abbiamo parlato di altre.

Accogliendo il suo emendamento, noi metteremmo nelle tabelle qualcosa che non esiste nella legge, non solo, ma qualcosa che non si sa neppure cosa sia. Manca la legge sostanziale, dalla quale si trae poi il coefficiente per le tabelle.

CERRETI ALFONSO. Preferisco che sia lei a dire che non si può votare...

PRESIDENTE. Dichiaro allora precluso l'emendamento Cerreti dalla votazione già intervenuta sull'articolo 5.

DE GRADA. Quanto alla proposta di perequare il coefficiente dei direttori di sezione?

PRESIDENTE. L'onorevole De Grada propone di sostituire alla tabella A il coefficiente 402 con il coefficiente 500.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lei, onorevole De Grada, col suo emendamento, cancella la differenza fra direttori di divisione e direttori di sezione.

DE GRADA. La Commissione ha poco fa votato la proposta di portare a 580 il coefficiente del direttore di divisione.

PITZALIS, *Relatore*. Sollevo la stessa preclusione che è stata già sollevata in merito all'emendamento Cerreti. Quando diciamo direttori di sezione, ci riferiamo al coefficiente stabilito nel quadro generale del trattamento economico del personale dell'amministrazione dello Stato.

Per attribuire un nuovo coefficiente, dobbiamo creare una nuova qualifica, ciò che non possiamo fare in questa legge poiché all'articolo 5 abbiamo approvato il concetto di direttore di sezione che corrisponde a quello stabilito nel testo unico del Capo dello Stato. La preclusione, pertanto, è nel senso più assoluto.

Potremo fare in qualsiasi altro momento una modifica, ma per il momento questa è preclusa.

L'unica eccezione è stata fatta per l'adeguamento degli ultimi gradi della carriera direttiva poiché ci sono precedenti storici già compresi nel testo unico dei funzionari dell'amministrazione dello Stato e pertanto abbiamo potuto proporre una modifica per quel settore. Ma, per tutte le altre qualifiche, allo stato del provvedimento questo non è possibile.

MARANGONE. Premesso che non condivido questa preclusione, mi domando se ci sarebbe stata ugualmente la preclusione, qualora l'onorevole De Grada avesse proposto 404 invece di 402.

PITZALIS, *Relatore*. Ci sarebbe la preclusione anche se si fosse trattato di un solo punto.

FRANCESCHINI. Sono d'accordo con il Relatore.

PRESIDENTE. L'articolo 5 si riferisce ai direttori di sezione e ai vice provveditori agli studi. Per direttore di sezione si intende una certa qualifica della carriera direttiva secondo quanto è previsto dalla legge generale, e quindi con un certo determinato coefficiente. Cambiando il coefficiente del direttore di sezione, è ovvio che mutiamo, anche in questo caso, il contenuto dell'articolo 5. Cioè, veniamo a mettere i direttori di sezione alla pari col direttore di divisione.

Vero è che alla I Commissione abbiamo proposto di mutare quest'ultima qualifica, ma è un cambiamento che non è stato ancora vagliato.

Per altro l'onorevole De Grada non insiste, passiamo quindi a votare la tabella del testo originario.

Occorre anzitutto modificare il numero dei direttori generali che da 12 passa a 13. Il Ministro, inoltre, propone di aggiungere una nota in calce, al fine di ricordare che « per i coefficienti di retribuzione dei provveditori agli studi dal 1° ottobre 1961 valgono quelli stabiliti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

PITZALIS, *Relatore*. Questa nota si mette nel caso in cui non si debbano modificare per tutti i coefficienti 500 e 670, secondo quanto proposto nell'articolo aggiuntivo 1-bis.

PRESIDENTE. Sono d'accordo e con questa intesa pongo in votazione la tabella A.

(E approvata).

In sede di coordinamento provvederemo alla stesura definitiva, in relazione anche al parere della I e V Commissione sull'articolo aggiuntivo 1-bis.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Passiamo alla tabella *B*. È la seguente:

TABELLA *B*.

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E PROFESSIONALE, PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA E PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
670	Ispettori centrali di 1 ^a classe	} 223
500	Ispettori centrali di 2 ^a classe	
	Totale . . .	233 (a)

(a) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 199 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale e per l'ispettorato per l'istruzione media non statale compresi gli ispettori centrali per la educazione fisica e sportiva; 8 per l'istruzione artistica e musicale e per le antichità e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati:

per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per l'ispettorato per l'istruzione non statale e per l'educazione fisica e sportiva: 52 posti per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;

per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare e due posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica.

Innanzitutto c'è da osservare che nel testo c'è un evidente errore di stampa: si legge, infatti, 223 anziché 233, come numero relativo all'organico di questi Ispettori centrali di 1^a e di 2^a classe. Non c'è che da correggere in tal senso. Il numero esatto è 233, come si legge poi sotto, alla voce relativa al totale.

Quanto alla nota in calce alla medesima tabella *B* viene proposta dall'onorevole Bal-delli una diversa proporzione di posti.

BALDELLI. Il mio emendamento è motivato dal fatto che noi abbiamo istituito l'Ispettorato per l'istruzione artistica, autonomo dalla Direzione generale Antichità e Belle arti. Poiché qui si prevede un certo numero di Ispettori per ambedue gli uffici, è utile secondo me, separare ormai gli organici!

PRESIDENTE. In sostanza, l'emendamento che viene proposto modifica il testo della nota (a) in questo modo:

« (a) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 202 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale e per l'ispettorato per l'istruzione media non

statale, compresi gli ispettori centrali per la educazione fisica e sportiva; 5 per le antichità e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati:

per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'ispettorato per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva: 54 posti per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;

per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare ».

PITZALIS, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento!

BADINI CONFALONIERI. E per il servizio centrale dell'istruzione materna, da noi stabilito, sono previsti degli ispettori?

PITZALIS, *Relatore*. Vi sono i 26 ispettori per l'istruzione elementare, ai quali compete la vigilanza anche per il settore delle scuole materne!

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo in votazione la prima parte della tabella B.

(È approvata).

Pongo ora in votazione la seconda parte, vale a dire la nota (a), modificata come da emendamento proposto dall'onorevole Baldelli e accolto dal Relatore.

(È approvata).

È stato presentato su questa Tabella B, a firma degli onorevoli Cruciani e Grilli Antonio, il seguente emendamento inteso ad aggiungere la nota seguente:

« Almeno due posti di Ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione per l'educazione fisica e sportiva sono riservati a laureati in medicina e chirurgia, ancorché non appartenenti a ruoli statali purché in tal caso abbiano almeno dieci anni di esercizio professionale; in mancanza di aspiranti aventi titolo, i posti anzidetti sono conferiti ai partecipanti allo stesso concorso appartenenti alle altre categorie di cui all'articolo 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di illustrarlo.

CRUCIANI. Signor Presidente, quando nel 1958 fu votata la legge per la ricostituzione dei servizi di educazione fisica e sportiva, furono previsti 5 ispettori centrali. Questi ispettori centrali hanno sostenuto il concorso proprio in questi giorni. In quella occasione e sede si prevede un ispettore centrale medico. Fu indetto il concorso, conclusosi recentemente, ma nessun medico è riuscito a vincerlo. Quindi attualmente vi sono insediati quattro ispettori centrali ed è però vacante il posto di ispettore centrale medico.

Ora, con il nostro emendamento, io ed il collega onorevole Grilli, che cosa chiediamo?

Per prima cosa che si pervenga a riservare due posti per medici; in secondo luogo, che tali posti possano essere assegnati anche ad elementi non appartenenti ai ruoli statali, purché abbiano almeno 10 anni di professione, e, in terzo luogo, che i posti stessi siano conferiti, in mancanza di aspiranti aventi titolo, ai partecipanti allo stesso concorso appartenenti ad altre categorie, ecc.

Quindi come prima cosa, io chiedo che, dato l'aumento dei posti di ispettore per l'educazione fisica da 5 a 20, i posti per il medico da 1 vengano portati a 2. Ricordo

in proposito che recentemente il Governo ha avuto la delega per istituire nelle scuole i medici scolastici, per cui è ampiamente giustificata la richiesta di un secondo posto di ispettore centrale medico. Se tale tesi fosse accolta, io proporrei che potessero partecipare al relativo concorso alcuni medici non in servizio, purché aventi certi requisiti e, infine, in mancanza di aspiranti, che i posti siano riservati ad appartenenti alle altre categorie partecipanti al medesimo concorso.

BADINI CONFALONIERI. Se ho ben capito i posti dovrebbero diventare da uno, due. E però, a giustificazione si dice: nemmeno quell'uno è coperto. Mi sembra un po' in contrasto!

CRUCIANI. Solo perché in questa prima applicazione della legge erano richiesti determinati requisiti!

Un'altra cosa chiedo poi all'onorevole Ministro. Quando fu fatta quella legge cui mi riferisco, non si parlò di quale titolo di studio si rendesse necessario per la funzione di ispettore centrale di educazione fisica. Si è verificato che il titolo rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica, di grado universitario, non sia considerato valido, perché nel testo unico si parla sempre di laurea. Chiedo se non è possibile aggiungere qui, ora, che per partecipare al concorso per ispettore centrale per l'educazione fisica, è considerato valido anche il titolo rilasciato dall'I.S.E.F. Perché, infatti, in caso contrario si verifica che ad ispezionare il settore dell'educazione fisica vanno insegnanti, magari bravissimi, di francese per dire, ma che sul piano tecnico specifico non possono avere particolare competenza.

PITZALIS, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Cruciani hanno indubbiamente una base; però non ritengo che sia questa la sede opportuna per discuterle.

PRESIDENTE. L'articolo 8 della legge fondamentale per il settore dell'istruzione fisica stabilisce che almeno uno di questi ispettori deve essere medico. Anch'io direi che in questa sede è difficile cambiare la legge; tuttavia penso che lei potrebbe rivolgersi al Ministro per prospettare questa necessità.

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Accolgo come voto di studio della questione l'emendamento presentato dall'onorevole Cruciani, che esaminerò assieme al Ministro per la sanità al quale competono, in base alla nuova legge, alcuni adempimenti in ordine alla medicina scolastica.

Non ritengo invece di potere, in sede di tabelle, modificare la legge. La tabella è un

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

atto puramente esecutivo, in armonia con un articolo già votato, e non è con un inciso nella tabella che possiamo modificare la legge.

CRUCIANI. Accetto la dichiarazione del Ministro. Con l'occasione ricordo che per effetto dei nuovi concorsi il cui bando è imminente, avremo presto venti nuovi ispettori di educazione fisica. A detti concorsi non possono attualmente partecipare i diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica. Posso augurarmi — dato che i miei emendamenti diventano spesso motivo di studio — che l'onorevole Ministro studi anche questo problema?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Devo osservare all'onorevole Cruciani

che nel corso della discussione sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ho accettato in Aula degli emendamenti relativi al settore dell'educazione fisica che in Commissione erano risultati abbastanza combattuti: il che significa che quando il Ministro può venire incontro a desideri concreti dei membri della Commissione lo fa volentieri.

Questo settore dell'educazione fisica ha indubbiamente la sua importanza; quindi riaffermo il mio impegno a studiarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la tabella B nel suo complesso.

(È approvata).

Passiamo alla tabella C. Ne do lettura:

TABELLA C.

CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
CARRIERA DIRETTIVA		
670	Ispettori generali di ragioneria	3
500	Ispettori capo di ragioneria o Direttore di ragioneria di I classe	55
402	Direttori di ragioneria di II classe	105
325	Vice Direttori di ragioneria	180
		343
CARRIERA DI CONCETTO		
271	Ragionieri	195
229	Ragionieri aggiunti	220
202	Vice Ragionieri	
	Totale	758 (a)

(a) Agli effetti dell'articolo 7, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 3 Ispettori generali di ragioneria; 15 Ispettori Capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di Ragioniere.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Passiamo alla tabella *D*. Ne do lettura:

TABELLA *D*.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
500	Segretari capi.	22
402	Segretari principali	98
325	Primi segretari	170
271	Segretari	300
229	Segretari aggiunti	} 400
202	Vice segretari.	
	Totale	990 (a)

(a) Agli effetti degli articoli 7, 9 e 11 le dotazioni sono così stabilite:

per l'amministrazione centrale: 10 posti di segretario capo, 30 posti di segretario principale, 35 posti di primo segretario, 80 posti di segretario, 100 posti di segretario aggiunto e vice segretario;
per i provveditorati agli studi: 12 posti di segretario capo, 68 posti di segretario principale, 135 posti di primo segretario, 220 posti di segretario, 300 posti di segretario aggiunto e di vice segretario.

PITZALIS, *Relatore*. Il Comitato ristretto propone, per l'anzidetto personale, che, pur rimanendo invariato il totale dell'organico, vengano modificate le cifre riferentesi ai singoli gradi. Così passano da 22 a 30 i segretari capi, da 98 a 105 i segretari principali; da 170 a 190 i segretari, mentre diminuisce da 300 a 290 il numero dei segretari, e da 400 a 375 il numero dei segretari aggiunti e dei vice segretari. Questa modifica, pur non variando il totale dell'organico, facilita lo scorrimento delle carriere.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo osservare anzitutto che la modifica comporta un aumento di spesa, in quanto diminuiscono i posti nei gradi inferiori aumentando quelli nei gradi superiori senza alcun corrispettivo numerico (di solito ad un aumento nel grado superiore si fa corrispondere una diminuzione di due posti nei gradi inferiori).

A questa osservazione ne va aggiunta un'altra: con questa variazione evidentemente verranno ad essere diminuite le possibilità, per l'Amministrazione, di indire dei concorsi per il numero attualmente previsto nei gradi iniziali.

Il Governo è favorevole alla tabella approvata dal Senato; tuttavia si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. La tabella dovrà essere sottoposta al parere della I e della V Commissione permanente. Pertanto pongo in votazione, nel principio, le modifiche che il Comitato ristretto propone alla tabella *D*.

(È approvato).

Naturalmente se il parere sarà favorevole, nella nota dovrà essere modificato anche il numero dei posti concernenti le dotazioni dell'Amministrazione centralè e dei Provveditorati agli studi.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Passiamo alla tabella E. Ne do lettura:

TABELLA E.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
271	Archivisti capi	250
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	500 + 1
	{ Archivisti	700
202	{ Applicati tecnici di 1 ^a classe	1.050
	{ dattilografi di 1 ^a classe	
	{ Applicati	
180	{ Applicati tecnici di 2 ^a classe	
	{ Dattilografi di 2 ^a classe	
	{ Applicati aggiunti	
157	{ Applicati tecnici aggiunti	
	{ Dattilografi aggiunti	
	Totale	2.500 + 1 (a)

(a) Agli effetti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono così stabilite:

per l'amministrazione centrale: 85 posti di archivista capo, 191 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 240 di archivista, 400 di applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate;

per i provveditorati agli studi: 165 posti di archivista capo, 310 di primo archivista, 460 di archivista, 650 di applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate.

Gli applicati tecnici di 1^a e di 2^a classe e i dattilografi di 1^a e di 2^a classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Passiamo alla tabella *F*. Ne do lettura:

TABELLA *F*.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO (a)	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1	—	—
173	Commessi	100	Agenti tecnici capi	1
159	Uscieri capi	300	Agenti tecnici	31
151	Uscieri	} 480		
142	Inservienti			
	Totale	881 (b)	Totale	32

(a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;

(b) Agli effetti degli articoli 7 e 9 le dotazioni sono così stabilite:

per l'amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 25 di commesso, 110 di usciere capo, 135 di usciere e di inserviente;

per i provveditorati agli studi: 75 di commesso, 190 di usciere capo, 345 di usciere ed inserviente.

PITZALIS, *Relatore*. In questa tabella ci sono delle modifiche analoghe a quelle della tabella *D*. Così il numero degli usciere capi — che sono diversi fra Amministrazione centrale e Provveditorati agli studi — dovrebbe essere portato a 250, e quello dei commessi capi a 150.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui ci vorrà un'annotazione in riferimento con la legge n. 831 dato che con detta legge è stato considerato anche il personale ausiliario.

PITZALIS, *Relatore*. Era personale ausiliario delle scuole, quindi la presente tabella è indipendente da quella legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la tabella come principio, con riserva di esame da parte della I e V Commissione permanenti.

(È approvata).

Passiamo alla tabella *G*. Ne do lettura

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

TABELLA G.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI		
670	Soprintendenti di 1 ^a classe	8
500	Soprintendenti di 2 ^a classe	17
402	Direttori	27
325	Ispettori principali	} 43
271	Ispettori	
Totale		95
B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE		
670	Soprintendenti di 1 ^a classe	8
500	Soprintendenti di 2 ^a classe	14
402	Direttori	27
325	Ispettori principali	} 43
271	Ispettori	
Totale		92
C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI		
670	Soprintendenti di 1 ^a classe	9
500	Soprintendenti di 2 ^a classe	15
402	Direttori	30
325	Architetti principali	} 53
271	Architetti	
Totale		107
D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI		
500	} Chimici, fisici e microbiologi	6
402		
325		
271		
229		
Totale		6

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Vi è a questo punto un emendamento presentato dall'onorevole De Grada. Ne do lettura:

« Stabilire il ruolo aperto - con i coefficienti e gli organici fissati dalla tabella G - tra i direttori ed i soprintendenti di II classe dei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti ».

DE GRADA. Noi potremmo ritirare l'emendamento, sostituendolo con la proposta di portare i coefficienti di direttore da 402 a 460. In questo caso non esisterebbe la preclusione a cui avanti ci si è riferiti, in quanto non vi è alcuna altra qualifica con coefficiente 460.

PRESIDENTE. Ma si è ormai stabilito che il coefficiente 402 è comune a tutti i direttori di sezione.

DE GRADA. Ma quelli nel mio emendamento considerati, hanno delle responsabilità diverse!

PITZALIS, *Relatore*. Per quel che concerne i coefficienti abbiamo stabilito che le tabelle sono equiparate. Non possiamo modificarle. Né possiamo pensare di accedere a ruolo aperto, dal momento che il testo unico prevede il concorso per merito distinto dopo un anno di permanenza nella qualifica di direttore. Mantengo quindi ferma la preclusione di modifica del coefficiente, nonché l'inopportunità di stabilire il ruolo aperto.

DE GRADA. Mi permetto di far rilevare al relatore come coloro che arrivano al ruolo di

direttore, in una carriera del tipo di quelle da me considerate, non si trovano affatto nelle stesse condizioni di chi vi giunge stando nell'amministrazione centrale.

PRESIDENTE. Ma non è possibile mutare nelle tabelle il coefficiente di una categoria, visto che lo stesso coefficiente è stato stabilito, nel corpo della legge, in rapporto con altri. Altrimenti, scompaginiamo tutto.

PITZALIS, *Relatore*. Non solo, ma vi è un'altra osservazione da fare. Con questi aumenti di organico, non vi è direttore che non diverrà soprintendente.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo, in merito all'emendamento De Grada, parere contrario.

Desidererei aggiungere che il provvedimento in corso, relativo alla indennità speciale per il personale della amministrazione della pubblica istruzione, riguarderà anche la carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti. Se è un motivo puramente economico, quello che ha spinto l'onorevole De Grada a presentare l'emendamento, esso è superato appunto da quel provvedimento.

DE GRADA. Non insisto nella presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, avendo l'onorevole De Grada ritirato l'emendamento, la tabella G.

(È approvata).

Passiamo alla tabella H. Ne do lettura:

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

TABELLA H.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE
ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
A) RUOLO DEI RAGIONIERI		
500	Ispettori di ragioneria	3
402	Ragionieri superiori	10
325	Primi ragionieri	20
271	Ragionieri	32
229	Ragionieri aggiunti	45
202	Vice ragionieri	
	Totale	110
B) RUOLO DEI SEGRETARI		
500	Segretari capi	2
402	Segretari principali	6
325	Primi segretari	14
271	Segretari	22
229	Segretari aggiunti	36
202	Vice segretari	
	Totale	80
C) RUOLO DEI DISEGNATORI		
500	Disegnatori capi	3
402	Disegnatori principali	9
325	Primi disegnatori	18
271	Disegnatori	30
229	Disegnatori aggiunti	40
202	Vice disegnatori	
	Totale	100
D) RUOLO DEI GEOMETRI		
500	Geometri capi	1
402	Geometri principali	4
325	Primi geometri	8
271	Geometri	12
229	Geometri aggiunti	20
202	Vice geometri	
	Totale	45
E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE		
500	Restauratori capi	1
402	Restauratori principali	3
325	Primi restauratori	7
271	Restauratori	9
229	Restauratori aggiunti	20
202	Vice restauratori	
	Totale	40

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

PITZALIS, *Relatore*. Anche in merito a tale tabella proponiamo alcuni spostamenti di carattere interno. Essi non riguardano però modifiche di coefficienti o istituzione di nuove qualifiche.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo preferisce il testo approvato dal Senato, ma si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Gli spostamenti, cui ha fatto cenno il relatore, sono analoghi a quelli che abbiamo apportato in altre tabelle e comportano le seguenti modifiche. Al ruolo

lo A), abbiamo, passando dal coefficiente 500 a quello iniziale: 5, 12, 22, 30 e 41 posti; al ruolo B): 3, 8, 16, 20 e 33; al ruolo C): 4, 10, 20, 28 e 38 posti; al ruolo D): 2, 5, 9, 11 e 18 posti; al ruolo E): 2, 4, 8, 10 e 16 posti.

Pongo in votazione, nel principio, la tabella H con le modificazioni proposte e con riserva di parere da parte della I e della V Commissione.

(È approvata).

Do lettura della tabella I.

TABELLA I.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI		
271	Assistenti capi	18
229	Primi assistenti	45
202	Assistenti	72
	Totale . . .	135
B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI		
271	Operatori tecnici capi	16
229	Primi operatori tecnici	40
202	Operatori tecnici	64
	Totale . . .	120
C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO		
271	Archivisti capi	25
229	Primi archivisti	70
202	Archivisti	100
180	Applicati	} 155
157	Applicati aggiunti	
	Totale . . .	350

Anche per questa tabella il Comitato ristretto propone modifiche analoghe a quelle apportate nelle altre tabelle. Così nel ruolo degli assistenti abbiamo: 22, 49, e 64 posti, nel ruolo degli operatori tecnici: 19, 43 e 56

posti, e nel ruolo del personale esecutivo: 30, 75, 95 e 150 posti.

Pongo in votazione, nel principio, la tabella I così modificata, con l'intesa che sentiremo il parere della I e della V Commissione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Passiamo alla tabella *L*. Ne do lettura.TABELLA *L*.CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
RUOLO DEI CUSTODI E GUARDIE NOTTURNE		
173	Custodi capi	80
163	Primi custodi	370
153	Custodi e guardie notturne	1.400
	Totale	1.850

PITZALIS, *Relatore*. In tale tabella dobbiamo anzitutto introdurre una modifica, in quanto, con una norma inserita su proposta dell'onorevole Roffi all'articolo 23, abbiamo, istituito la qualifica di custode principale. In sede di Comitato ristretto, tuttavia abbiamo inteso attribuire la qualifica di custode capo alla qualifica terminale, in analogia con quanto stabilito in altri ruoli, e di attribuire — sempre nel limite della dotazione complessiva — una dotazione di 15 posti a questa nuova

qualifica, che si recuperano sulla qualifica iniziale.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione, nel principio, la tabella *L* modificata secondo gli emendamenti illustrati dall'onorevole Pitzalis.

(È approvata).

Anche su di essa sentiremo il parere della I e della V Commissione.

Passiamo alla tabella *M*. Ne do lettura:

TABELLA *M*.CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
670	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe . . .	18 (a)
500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe . . .	34 (b)
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe . . .	60
325	Bibliotecari di 1ª classe	} 118
271	Bibliotecari di 2ª classe	
229	Bibliotecari di 3ª classe	
	Totale	230

(a) Di cui 2 con qualifica di ispettore generale bibliografico.

(b) Di cui 2 con qualifica di ispettore bibliografico.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Pongo in votazione la tabella *M*, a cui non sono stati presentati emendamenti:

(*È approvata*).

Passiamo alle tabelle *N*, *O*, *P*, *Q*, *R* per le

quali ci sono le proposte del Comitato ristretto per una diversa distribuzione dei posti tra i coefficienti iniziali e quelli terminali. Il Governo si rimette alla Commissione.

TABELLA *N*.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI		
500	Aiuto bibliotecari capi	5
402	Aiuto bibliotecari principali	20
325	Primi aiuto bibliotecari	35
271	Aiuto bibliotecari	45
229	Vice aiuto bibliotecari	} 95
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti	
Totale		200
B) RUOLO DEI RAGIONIERI		
500	Ragionieri capi	2
402	Ragionieri principali	6
325	Primi ragionieri	12
271	Ragionieri	15
229	Ragionieri aggiunti	} 25
202	Vice ragionieri	
Totale		60

Qui le proposte comportano nel ruolo degli aiuto bibliotecari la seguente progressione di organici a partire dal coefficiente terminale: 10, 22, 38, 48 e 82 posti, e nel ruolo dei ragionieri: 3, 7, 13, 15 e 22 posti.

Pongo in votazione nel principio la tabella così modificata e con riserva del parere della I e della V Commissione.

(*È approvata*).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

TABELLA O.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
271	Aiutanti capi	30
229	Primi aiutanti	70
202	Aiutanti	106
180	Dattilografi o distributori	} 160 (a)
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti	
Totale		366

(a) Di cui 70 riservati alle qualifiche di dattilografo e dattilografo aggiunto e 90 riservati alle qualifiche di distributore e distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

Qui lo spostamento dà luogo all'organico seguente: 35, 80, 101 e 150 posti. In corrispondenza occorrerà modificare la proporzione tra i posti indicati in nota.

Pongo in votazione, nel principio, la tabella O così modificata.

(È approvata).

TABELLA P.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
173	Sorveglianti	70
163	Custodi (a)	130
153	Fattorini (a)	200
Totale		400

(a) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

Qui lo spostamento dà luogo all'organico seguente: 80, 140 e 180 posti. Pongo in votazione, nel principio, la tabella P così modificata.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Alle tabelle successive non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e le pongo in votazione:

TABELLA Q.

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA PRESENTE LEGGE

	NUMERO DEI POSTI
Personale del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria 1 ^a /B	32
Personale del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di 2 ^a categoria.	37
Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3 ^a categoria.	37
Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4 ^a categoria.	7
Totale . . .	113

(È approvata).

TABELLA R.

PERSONALE DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
500	CARRIERA DIRETTIVA	
402		
325		
271		
229		
	Chimici, biologici e tecnologi	4 (a)
	CARRIERA ESECUTIVA	
271	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai. . .	
229		
202		
180		
		8 (b)

(a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

(b) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Si è così concluso l'esame delle tabelle, sulle quali e su tutti gli altri punti modificati, comunque dovremo ritornare, dopo il parere della I e della V Commissione.

CAIAZZA. Debbo rilevare che all'ultimo comma dell'articolo 14 è detto che si conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di determinare la denominazione e la circoscrizione delle soprintendenze.

Ciò ha suscitato in qualche ambiente delle preoccupazioni in ordine a voci non controllate di possibili soppressioni di questa o quella biblioteca.

Pur essendo del collegio di Firenze, io sono nato nella provincia di Salerno e poiché proprio in questa città è diffuso questo senso di panico, sono stato pregato di farmi interprete delle preoccupazioni che si sono diffuse in questa città. Ho presentato pertanto questo ordine del giorno che prego il Ministro di accogliere:

« L'VIII Commissione della Camera, approvando il disegno di legge n. 2889 concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici, considerato che con l'ultimo comma dell'articolo 14 viene attribuita al Ministro della pubblica istruzione competenza a fissare con suo decreto la denominazione e la

circoscrizione delle Soprintendenze, facendosi eco alle preoccupazioni suscitate da voci incontrollate secondo cui si penserebbe di sopprimere la Soprintendenza di Salerno, invita il Ministro della pubblica istruzione a fugare ogni preoccupazione conservando detta Soprintendenza, che risponde alle necessità di una zona di grande valore archeologico e artistico, quale è quella della provincia di Salerno ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le consiglio di trasformare questo ordine del giorno in una interrogazione alla quale risponderò immediatamente.

CAIAZZA. Sta bene non insisto allora.

PRESIDENTE. Resta inteso allora che la discussione sarà ripresa, appena conosciuti i pareri della I e della V Commissione sulle parti modificate del disegno di legge.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle 20,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI